

- **Oggetto:** FISI Sciopero dal 1° al 15 novembre - COMUNICAZIONE URGENTE
- **Data ricezione email:** 05/11/2021 09:53
- **Mittenti:** USP di Como - Gest. doc. - Email: usp.co@istruzione.it, dott. Proietto Roberto - Gest. doc. - Email: usp.co@istruzione.it, ufficio scolastico territoriale Como - Gest. doc. - Email: usp.co@istruzione.it, BANCO DI SOLIDARIETÀ DI COMO - Gest. doc. - Email: usp.co@istruzione.it, USP.CO@ISTRUZIONE.IT - Gest. doc. - Email: usp.co@istruzione.it, usp como - Gest. doc. - Email: usp.co@istruzione.it, Dirigente Ufficio Territoriale Como - Dott. Marco Fassino - Gest. doc. - Email: usp.co@istruzione.it, Ufficio Scolastico Territoriale di Como - Gest. doc. - Email: usp.co@istruzione.it
- **Indirizzi nel campo email 'A':** Lista degli istituti comprensivi della provincia di CO <comprensivi.co@istruzione.it>, COMM15400T - CPIA 1 Como <comm15400t@istruzione.it>, Lista delle scuole superiori della provincia di CO <superiori.co@istruzione.it>,
- **Indirizzi nel campo email 'CC':**
- **Indirizzo nel campo 'Rispondi A':** USP di Como <usp.co@istruzione.it>

Allegati

File originale	Bacheca digitale? Far firmare a Firmato da File firmato File segnato	
gen_256_2021.pdf SI		NO NO

Testo email

Buongiorno,

si trasmette quanto pervenuto dall'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione in merito allo sciopero proclamato ad oltranza dalla sigla sindacale FISI dal 1 al 15 novembre.

Cordiali saluti.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Ufficio V (Ambito territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a: ordinamenti e politiche per gli studenti)

SEGRETERIA

Via Borgo Vico n. 171 – 22100 Como

Tel. 031 237251

Si comunica che, in data odierna con deliberazione n. 21/256, che si allega alla presente, la Commissione di Garanzia ex legge 146/90 ha statuito in merito allo sciopero ad oltranza dall'1 al 15 novembre, proclamato dal FISI in data 29 ottobre 2021, affermando che:

- **per la durata complessiva dell'astensione e la prevista modalità di partecipazione risulta estranea alla stessa nozione di sciopero recepita dall'art. 40 della Costituzione, consolidata anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassazione n.24653 del 3 dicembre 2015);**
- **l'azione viola, in forza della sua estensione temporale cumulativa, non solo i limiti esterni, quali dati dalla osservanza delle regole poste alla sua effettuazione con riguardo ai servizi pubblici essenziali, ma anche e prima di tutto i limiti interni attinenti alla sua riconducibilità alla nozione costituzionale;**

- trattasi, pertanto, di una astensione non riconducibile alla nozione di sciopero quale incorporata nell'art. 40 della Costituzione e che come tale fuoriesce dalla competenza della Commissione;
- conseguentemente, l'assenza dei lavoratori che aderiscano alla protesta deve ritenersi ingiustificata a tutti gli effetti di legge, con la possibilità, per le amministrazioni che erogano servizi pubblici essenziali, di attivare nei confronti dei lavoratori i rimedi sanzionatori per inadempimento, previsti dal diritto dei contratti.

Si resta a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento.

Cordiali saluti

Ministero dell'Istruzione

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Unità Relazioni Sindacali - gabmin.relationisindacali@istruzione.it

tel. 06 58492604 - 06 58493309 - fax. 06 58492716